



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2011, proposto da Giada Adamo, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Morrone, con domicilio eletto presso Carla Pappalardo, in Catania, corso delle Province, 66;

contro

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dello Stato, Università degli Studi di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

Andrea De Meco, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Messina n. 2543 del 22 settembre 2011 con cui è stata approvata la graduatoria finale di merito della prova

di ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia della Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2011/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca dello Stato e di Università degli Studi di Messina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto dedotto dalle parti in causa;

Premesso che la ricorrente deduce, con unico motivo la violazione del principio dell'anonimato in quanto la Commissione avrebbe abbinato i codici di riconoscimento dei candidati all'atto della consegna delle schede contenenti i quiz;

Ritenuto che tale assunto non può essere condiviso, in quanto, ai fini del rispetto dell'anonimato ciò che rileva è il momento della correzione e quindi il momento in cui il Consorzio interuniversitario (CINECA) ha proceduto a tale operazione;

- che nella specie non viene contestato che il CINECA di Bologna abbia operato sulle schede anonime dei quiz, senza avere alcuna nozione delle schede anagrafiche dei singoli concorrenti (che sono rimaste presso l'Università di Messina);

- che comunque, in relazioni a possibili irregolarità, rilevano nel caso in esame i principi giurisprudenziali in tema di conservazione dei "valori giuridici" e di "strumentalità delle forme" del procedimento amministrativo, quando manchino – come nella specie - specifiche ed espresse clausole che sanzionino la forza invalidante di dette forme (cfr. in tal senso, Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 5074 del 9 settembre 2011, resa in tema di forme prescritte nel procedimento elettorale;

sent. n. 2725 del 6 maggio 2011 che annulla T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 2 luglio 2010 n. 16571; cfr. anche, proprio in tema di procedure concorsuali, Cons. di Stato, Sez. V., sent. n., 2025 del 1 aprile 2011; i Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 1168 del 2 marzo 2009 e sent. n. 8 del 4 gennaio 2011, con richiami alla giurisprudenza precedente; Cons. di Stato, Sez. II, parere n. 7648 del 24 gennaio 2007);

Considerato, per completezza d'esame, che dalla documentazione acquisita in altro analogo ricorso (n. 3334/2011) trattato all'odierna Camera di consiglio (e relativo alla medesima procedura di selezione) risultano le seguenti fondamentali circostanze atte a chiarire ogni passaggio essenziale del procedimento:

- il giorno della prova di ammissione, il 5.9.2011, i candidati hanno consegnato alla Commissione due buste, entrambe con "finestra trasparente" da cui evincere il codice alfanumerico univocamente assegnato a ciascun candidato: a) una busta contenente i dati anagrafici di identificazione di ogni candidato; b) l'altra busta contenente la scheda dei quiz;
- tutte le buste sub a) e tutte le buste sub b) sono state inserite in due distinti "scatoloni" sigillati;
- lo "scatolone" sigillato contenente la scheda anagrafica ed il codice identificativo di ciascun candidato è rimasto presso l'Università di Messina, mentre quello, anch'esso sigillato, contenente i relativi elaborati, identificati dal medesimo codice, è stato inviato al Consorzio interuniversitario "CINECA" di Bologna, che li ha anonimamente ed automaticamente corretti, tramite la prevista lettura ottica, collegando l'esito della correzione al codice identificativo di ciascun elaborato;
- il controllo della Commissione, in sede di consegna degli elaborati (il 5.9.2011), non ha implicato alcun formale abbinamento (tra i nominativi e gli elaborati medesimi) tale da pregiudicare la trasparenza del successivo procedimento di correzione (a meno di volere ipotizzare condotte fraudolente e penalmente rilevanti, che ove esistenti andrebbero accertate nelle competenti sedi, ma che, di

per sé, sono inidonee ad invalidare il procedimento in esame; cfr. TAR Catania Sez. 1[^] sentt. nn. 2103/2011, 2104/2011 e 2105/2011);

- la Commissione, del resto, aveva - nella ricordata occasione - il preciso DOVERE di accertare la corrispondenza del codice identificativo del candidato, visibile nella "finestra trasparente" della busta contenente la scheda anagrafica, con quello visibile nella analoga "finestra" presente nella busta contenente la scheda dei quiz; e ciò all'ineludibile fine di accertare che ciascun candidato consegnasse proprio la scheda dei quiz ricevuta al momento del suo ingresso nella sede della prova (ed evitare in tal modo episodi di fraudolente sostituzioni di schede e/o di candidati testimoniati dalle cronache di qualche anno addietro);

- l'esigenza di trasparenza di tutte le fasi del procedimento, risulta posta dall'art. 12, comma 1, D.M. 15 giugno 2011, e si correla alla necessità di garantire il riconoscimento dell'identità degli studenti e la vigilanza sui candidati, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 12 e comunque le modalità di conservazione del materiale prima della correzione sono nella sostanza quelle definite nell'"Allegato 1 del D.M. 15.6.2011;

- è pur vero che all'atto della consegna degli elaborati la Commissione è venuta a conoscenza (il che - come detto - era un suo preciso dovere) del codice identificativo dei candidati e degli elaborati, ma ciò non risulta sia stato formalmente *annotato* da alcuna parte, sicché il ricorso, nell'immorare su tale circostanza, finisce col porre una questione puramente ipotetica, ossia la possibile personale memorizzazione di tali dati da parte di qualcuno allo scopo di porre in essere attività illecite, quali la sostituzione dei compiti, o la manomissione degli stessi prima della correzione; condotte che - come già detto - esulano dal presente giudizio;

- l'abbinamento tra nomi dei candidati ed elaborati, è stato fatto dopo l'avvenuta correzione (peraltro, si ripete, automatica) delle schede da parte del CINECA,

onde appare certo che tale abbinamento non può avere creato alcun concreto *vulnus* al principio dell'anonimato, a cui si richiama, epperò infondatamente, la ricorrente;

Considerato, altresì, che - secondo quanto ritenuto nella decisione relativa al predetto analogo ricorso n. 3334/2011:

- il verbale del 5.9.2011 redatto dalla Commissione sembra in effetti semplicemente dare atto che è stata verificata la chiusura delle buste consegnate dai candidati a conclusione della prova, non che la Commissione abbia essa stessa proceduto a chiuderle (e comunque, nemmeno una tale evenienza sembra, nel contesto delle operazioni di cui sopra svoltesi alla presenza e sotto il controllo diretto dei candidati interessati, essere tale da pregiudicare la regolarità sostanziale e la trasparenza del procedimento);

- appare sufficiente, sul piano della trasparenza, la formale verbalizzazione, lo stesso giorno 5.9.2011, della consegna di tutto il materiale sigillato di cui sopra, dal Dott. Gennuso al Sig. Giannone funzionario dell'Università incaricato del trasporto dei plichi a Bologna per la futura correzione delle schede da parte del CINECA, nel rispetto delle modalità di conservazione del materiale definite nell'Allegato 1 del D.M. 15.6.2011;

- relativamente al lasso di tempo intercorso per la materiale consegna degli elaborati al CINECA, va osservato che il D.M. 15.6.2011 prevede, al punto 11, il termine di ventiquattro ore per l'invio dalle isole; termine nella specie rispettato perché il predetto Sig. Giannone, consegnatario del materiale di cui sopra, è partito il 6.9.2011 per Bologna, ivi consegnandolo lo stesso giorno al CINECA;

- i singoli elaborati erano inseriti in singole buste chiuse con un peculiare sistema *anti-apertura* abusiva e "finestra trasparente" per la visione del solo numero di codice assegnato a ciascun candidato all'atto dell'ammissione alla prova e che non risulta, in atti, che si siano rinvenuti buste o altri plichi manomessi;

- da tale materiale anonimo e sigillato il CINECA ha ricavato l'elenco (file) di n. 1599 codici che dopo la correzione (ossia il 14.12.2011) la Commissione ha abbinato all'elenco nominativo dei candidati ricavato dalle buste contenenti le schede anagrafiche, onde stilare la graduatoria (nominativa) impugnata;

- poiché i ricordati file creati il 14.9.2011 per l'abbinamento tra nomi dei candidati e gli elaborati si pongono a valle della correzione delle schede da parte del CINECA, non è dato comprendere, sulla base degli atti di causa, come tale abbinamento possa avere creato un concreto vulnus al principio dell'anonimato;

Ritenuto, alla stregua delle riferite considerazioni, che nessuna delle addotte censure appare meritevole di essere condivisa (quanto meno in termini di rilevanza sostanziale) e che il procedimento seguito dall'Università di Messina appare nel suo complesso corretto;

che il ricorso, pertanto, dev'essere nel suo complesso respinto, siccome privo di giuridico fondamento;

- che, attesa la natura della controversia e valutata la natura dell'interesse azionato dalla ricorrente, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore

Gabriella Guzzardi, Consigliere

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)